Contratto di conferimento dell'incarico di DPO esterno e consulente privacy aziendale

TRA

La Società Pluriservizi Fidardense srl con sede legale amministrativa ed operativa in piazza della Repubblica, 1, Castelfidardo P.IVA n. 02354140424 in persona del Legale Rappresentante, Sig. Pieroni Arch. Fabio, nato a Castelfidardo il 16/09/1969, residente in Castelfidardo, Via Mordini,11, Codice Fiscale PRNFBA69P13C100F, legittimato a dare esecuzione a quanto previsto nel presente contratto, denominata la "**Committente**"(di seguito definito anche il Datore di Lavoro)

E

iI Dott. Ingegnere Silvia Malatini, residente a Castelfidardo, AN, in Piazza S. Pellico, 2 - Codice Fiscale MLTSLV80P43A271B, P.IVA n.02417790421, denominato il Prestatore"

di seguito congiuntamente "le Parti"

PREMESSO CHE

- La Committente svolge la seguente attività:
i servizi relativi alla pubblicità e alle pubbliche affissioni nel territorio comunale;
i servizi cimiteriali di custodia e manutenzione ordinaria;
la gestione delle lampade votive;
il servizio di pulizia, custodia, manutenzione ordinaria della scala mobile comunale con oneri manutentivi aree limitrofe laterali;
il servizio informagiovani;
il mensile comunale.

- La Committente richiede l'incarico di DPO esterno e consulenza in materia di privacy aziendale per le seguenti sedi operative:
Pluriservizi fidardense – P.zza della Repubblica, 1 Castelfidardo (An);
Farmacia comunale Centro – Via Mazzini, 10 Castelfidardo (An);
Farmacia comunale Crocette – Via Brandoni, 18 Castelfidardo (An);

- La Committente dichiara che il numero complessivo dei propri dipendenti è di n° 11 (UNDICI).

- Tra le Parti sono già intercorse trattative ed intese verbali per concordare la prestazione di servizi professionali da parte del Prestatore nell'attività di DPO esterno.

- L'incarico di DPO esterno verrà affidato al Dott. Breccia Alessio.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Premesse e allegati

Le premesse (in seguito "Premesse") e gli allegati (in seguito "Allegati") sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Il presente contratto, relativamente all'incarico di DPO esterno e consulente per la privacy aziendale, costituisce l'unico documento efficace tra le Parti e sostituisce ogni altro accordo scritto o intesa verbale tra le stesse.

2. Oggetto

Il Committente, avendo avuto la possibilità di verificare le capacità professionali del Prestatore, con il presente accordo conferisce al Prestatore, che accetta l'incarico di consulenza in materia di privacy aziendale e affida l'incarico di DPO esterno **al Dott. Breccia Alessio.**

Il **DPO** avrà il compito di svolgere le funzioni proprie di incaricato privacy che sono:

- informare e consigliare il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento in merito agli obblighi derivanti dal citato regolamento e conservare la documentazione relativa a tale attività e alle risposte ricevute;
- sorvegliare l'attuazione e l'applicazione delle politiche del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento in materia di Protezione dei Dati Personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e gli audit connessi;
- sorvegliare l'attuazione e l'applicazione del citato regolamento, con particolare riguardo ai requisiti concernenti la protezione fin dalla progettazione, la protezione di default, la sicurezza dei dati, l'informazione dell'interessato e le richieste degli interessati di esercitare i diritti riconosciuti dal citato regolamento;
- controllare che le violazioni dei dati personali siano documentate, notificate e comunicate ai sensi degli articoli 31 e 32 del nuovo regolamento europeo;
- controllare che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento effettui la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati; controllare che sia dato seguito alle richieste dell'autorità di controllo e, nell'ambito delle sue competenze, cooperare con l'autorità di controllo di propria iniziativa o su sua richiesta;
- fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento e, se del caso, consultare l'autorità di controllo di propria iniziativa.

3. Obblighi della Committente

La Committente, avendo presenti le necessità professionali del DPO esterno e consulente, dovrà collaborare fattivamente con il medesimo, fornendogli tutte le notizie e le informazioni necessarie per la completa realizzazione dell'incarico affidato.

In particolare la Committente, proprio al fine di consentire al DPO di svolgere al meglio i propri compiti si obbliga a fornire tutte le informazioni utili relativamente alla gestione dei dati aziendali.

In particolare la Committente si obbliga a fornire informazioni relativamente alla privacy aziendale entro e non oltre 48 ore dall'avvenuta modifica o cambiamento con le medesime modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

La Committente dichiara di acconsentire a che il Prestatore possa usufruire di idonea ed adeguata documentazione e supporti tecnici (es. incontri con personale delle sedi operative) tutte le volte che sarà ritenuto necessario dal Prestatore medesimo.

4. Obblighi del Prestatore

Il Prestatore, da parte sua, si impegna a svolgere le attività elencate nel presente contratto personalmente ed in piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione né di orario - quanto ai propri collaboratori - nei confronti della Committente.

Ad ogni modo, il Prestatore, pur rimanendo vincolato alla prestazione oggetto del presente contratto, avrà la facoltà di avvalersi di propri sostituti e/o ausiliari. In tal caso, però, questi agiranno sotto la direzione del Prestatore e sotto la sua responsabilità, e nessuna pretesa potrà essere da questi avanzata nei confronti della Committente.

Il Prestatore si impegna a rendere conto della propria attività svolta ogni qual volta la Committente riterrà necessario richiedere chiarimenti al riguardo.
Il Prestatore, inoltre, dichiara di possedere le attitudini e le capacità adeguate a ricoprire il ruolo di DPO esterno conformemente al vigente dettato normativo.

5. Compenso

In base all'art. 2233 del Cod. Civile ed alla luce dell'importanza dell'attività richiesta per lo svolgimento delle attività sopra descritte e al decoro della professione svolta dal Prestatore, la Committente si obbliga irrevocabilmente a corrispondere al Prestatore, per lo svolgimento dell'attività di DPO esterno e consulente in materia di privacy aziendale durante il periodo di efficacia del presente contratto, **una somma complessiva pari a € 650,00 (Euro Seicentocinquanta/00) annuali, oltre accessori fiscali.**
Tale somma dovrà essere corrisposta dalla Committente al Prestatore in un'unica rata da far pervenire al Prestatore entro e non oltre il giorno 30 del mese successivo al ricevimento della relativa fattura.

6.Rimborsi

La Committente si obbliga a rimborsare al Prestatore tutte le spese sostenute durante lo svolgimento della propria attività cosi come definita nel presente accordo previa esibizione di fattura, o di altro documento fiscale equivalente, per importi comunque da concordare.

7.Riservatezza

Il DPO esterno è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venisse a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.
Ogni informazione tecnica o di altra natura attinente all'attività di consulenza, oggetto del presente accordo, sarà trattata dal Prestatore e dal Committente come strettamente confidenziale conformemente all'obbligo di riservatezza.

8.Materiali e documentazione

La Committente provvederà a fornire al DPO tutto il materiale necessario allo svolgimento dell'incarico assegnato. Allo stesso tempo, al DPO sarà concesso l'utilizzo di tutta la documentazione ritenuta necessaria per il raggiungimento degli obiettivi attinenti all'incarico.
Alla scadenza del presente accordo, il Prestatore dovrà restituire la suddetta documentazione ed il materiale in proprio possesso.

9.Durata

Le Parti convengono che il presente contratto avrà efficacia a partire dal 1° Giugno 2018 e cesserà di produrre i suoi effetti il 01 Giugno 2019.
Il presente contratto sarà rinnovato automaticamente per un ulteriore anno qualora non intervenga disdetta di una delle parti da comunicarsi all'altra con lettera raccomandata A/R entro 90 giorni prima della scadenza sopraindicata.

10.Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto potrà essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi di una qualunque delle ipotesi qui di seguito elencate:

- qualora la Committente non adempia agli obblighi indicati negli articoli 3, 5 e 6 del presente contratto;

- qualora il Prestatore non ottemperi agli obblighi espressamente indicati nell'art. 4 del presente contratto ed assunti verso la Committente.

11.Modifiche

Le modifiche e le rinunzie a disposizioni di questo accordo, concordate tra le Parti, avranno efficacia solo se rivestiranno la forma scritta.

12.Interpretazione

I titoli degli articoli del presente accordo hanno il solo scopo di riferimento e non influenzeranno in alcun modo il significato o l'interpretazione del presente contratto.

13.Tolleranza

Il mancato esercizio di una delle Parti in una o più occasioni, dei propri diritti a fronte di qualsiasi inadempimento o violazione dell'altra parte, non potrà essere considerata come rinuncia a tali diritti o acquiescenza a qualsiasi inadempimento o violazione dell'altra parte.

14.Comunicazioni

Qualsiasi avviso o comunicazione scritta attinente al presente contratto sarà inoltrata tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ai seguenti indirizzi:
Società Pluriservizi fidardense srl
Sig. Pieroni Fabio, P.zza della Repubblica n. 1 – 60022 Castelfidardo (An)
Prestatore
Ing. Malatini Silvia, P.zza S.Pellico, n. 2 - 60022 Castelfidardo (An).

15. Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in dipendenza del presente contratto sono devolute ad un Collegio arbitrale composto di tre membri, nominati i primi due da ciascuna delle Parti interessate, ed il terzo, con funzioni di Presidente del collegio, dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Ancona, su istanza della parte più diligente.
Il Collegio arbitrale cosi costituito giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura.

16. Richiamo normativo

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, le Parti fanno esplicito riferimento alle norme del Codice Civile e della vigente normativa.

Luogo Castelfidardo data 24/05/18

Firma

PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL
Amministratore Unico
Arch. FABIO PIERONI

Firma

Ai sensi e per gli effetti degli 1341, 1342, c.c. il Prestatore dichiara di avere attentamente letto e di accettare specificamente il contenuto delle seguenti clausole del presente contratto:
Art. 4 - Obblighi del Prestatore
Art. 5 - Compenso
Art. 9 - Durata
Art. 10 - Clausola risolutiva espressa
Art. 15 - Clausola compromissoria

Il Prestatore _____

Note:
3 Trascrivere il contenuto dell'art. 28, comma 2 del D. Lgs. 81/08.
4 Trascrivere il contenuto dell'art. 35 del D. Lgs. 81/08.
5 Trascrivere il contenuto dell'art. 36 del D. Les. 81/08.
6 48 ore o altro termine da concordare tra le parti.
7 Vedi nota precedente.
8 Le modalità di pagamento possono cambiare a seconda delle esigenze

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI

N° 3 articoli (da art. 28 a art. 30)

Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

1....

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a)*;

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.